

ONU

*Commissione dei diritti dell'uomo*

*Risoluzione 1993/25*

*“Applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo”\**

La Commissione dei diritti dell'uomo

*Ricordando* che tutti gli Stati si sono impegnati a promuovere e incoraggiare l'universale ed effettivo rispetto di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;

*Riconoscendo* che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

*Riaffermando* che la discriminazione nei confronti degli esseri umani fondata sulla religione o il credo costituisce un attentato alla dignità umana e uno sviamento dei principi della Carta delle Nazioni Unite;

*Richiamando* la risoluzione 36/55 dell'Assemblea Generale del 25 novembre 1981, con la quale l'Assemblea ha proclamato la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo;

*Preso atto* della risoluzione 47/129 dell'Assemblea generale del 18 dicembre 1992, con la quale l'Assemblea ha invitato la Commissione dei diritti dell'uomo a proseguire nell'esame delle misure volte ad assicurare l'applicazione della Dichiarazione;

*Considerato* che il rafforzamento delle attività delle Nazioni Unite per la promozione e l'informazione nel campo in cui si inserisce la libertà di religione o di credo costituisce un fatto auspicabile e che i governi e le organizzazioni nongovernative hanno un importante ruolo da giocare a questo fine;

*Sottolineando* che le organizzazioni nongovernative e gli organismi e gruppi religiosi a tutti i livelli svolgono un ruolo importante nella promozione della tolleranza e nella protezione della libertà di religione e di credo;

*Consapevole* dell'importanza che riveste l'educazione nel garantire la tolleranza in materia di religione e di credo;

*Constatando con inquietudine* che un po' ovunque nel mondo si producono gravi manifestazioni di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, che vanno fino al compimento di atti di violenza, come rilevato nel rapporto del rapporteur speciale della Commissione, Angelo Vidal d'Almeida Ribeiro (documento E/CN.4/1993/62 e Add. 1);

*Ben sapendo* che manifestazioni di discriminazione e intolleranza fondate sulla religione o il credo continuano a prodursi come opera di individui o di gruppi in numerosi parti del mondo;

*Convinta* che si devono pertanto sviluppare nuovi sforzi per promuovere e proteggere il diritto al-

\* Adottata dalla Commissione nel corso della 57ª seduta della 49ª sessione, 5 marzo 1993 senza essere messa ai voti. Traduzione a cura di Paolo De Stefani.

la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo e per eliminare tutte le forme di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo;

1. *Riafferma* che la libertà di pensiero, coscienza, religione e credo è un diritto umano derivante dalla dignità inerente alla persona umana ed è garantito a tutti senza discriminazione;

2. *Ringrazia* il rapporteur speciale e prende atto del suo rapporto e delle osservazioni formulate in relazione ad esso nel corso della 49<sup>a</sup> sessione della Commissione;

3. *Chiede perentoriamente* agli Stati di vigilare affinché la libertà di pensiero, coscienza, religione e credo sia garantita adeguatamente sul piano costituzionale e in campo giuridico, anche attraverso la previsione di efficaci ricorsi giurisdizionali in caso di intolleranza o in caso di discriminazioni fondate sulla religione o sul credo;

4. *Riconosce* che da sola la legislazione non ha tuttavia la forza sufficiente per impedire le violazioni dei diritti umani, compresa la libertà di religione o di credo;

5. *Invita pressantemente* tutti gli Stati ad adottare, in conseguenza di ciò, tutte le misure idonee a combattere l'odio, l'intolleranza e gli atti di violenza, compresi quelli motivati dall'estremismo religioso, ed a promuovere la comprensione, la tolleranza e il rispetto in tutti gli ambiti in cui viene in considerazione la libertà di religione o di credo;

6. *Invita inoltre* gli Stati a fare in modo che, nell'esercizio delle loro funzioni di governo, i componenti degli organismi incaricati dell'applicazione delle leggi, i funzionari, gli insegnanti e gli altri pubblici impiegati rispettino le diverse religioni e i vari credo e non operino discriminazioni nei riguardi delle persone che professano una religione o un credo diverso;

7. *Domanda* a tutti gli Stati di riconoscere ad ogni persona il diritto di praticare un culto o tenere riunioni a motivo di una religione o di un credo, nonché di stabilire e mantenere luoghi destinati a queste attività, come previsto dalla Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo;

8. *Chiede inoltre* a tutti gli Stati di impegnarsi con la massima energia, in conformità con le leggi nazionali, per garantire lo scrupoloso rispetto e la completa protezione dei luoghi di culto e dei santuari;

9. *Considera* che, affinché gli scopi della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo trovino realizzazione, è indispensabile che gli individui e i gruppi praticino la tolleranza e la non-discriminazione;

10. *Giudica* auspicabile che le attività di promozione e informazione nei campi concernenti i temi della Dichiarazione siano intensificate da parte delle Nazioni Unite e che misure opportune siano prese a questo riguardo nel quadro della campagna mondiale di informazione sui diritti umani;

11. *Invita pertanto ancora una volta* il Segretario generale a continuare ad accordare la più alta priorità alla diffusione, in tutte le lingue ufficiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del testo della Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, e ad assumere tutte le misure idonee per mettere tale testo a disposizione dei centri di informazione delle Nazioni Unite e degli altri organismi interessati;

12. *Incoraggia* il Rapporteur speciale a proseguire l'esame dei fatti e delle decisioni governative, segnalati in tutte le parti del mondo, che siano incompatibili con le disposizioni della Dichiarazione e a raccomandare, se del caso, le misure da prendere per porvi rimedio;

13. *Incoraggia* i governi a considerare seriamente l'opportunità di invitare il rapporteur speciale a visitare il loro paese, per permettergli di adempiere nel migliore dei modi al proprio mandato;

14. *Raccomanda* che alla questione della promozione e protezione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione sia accordata la necessaria priorità nelle attività del programma di servizi consultivi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compreso per quanto concerne l'elaborazione di testi giuridici fondamentali, affinché siano conformi agli strumenti internazionali sui diritti umani e tengano conto delle disposizioni della Dichiarazione;

15. *Incoraggia* il rapporteur speciale a specificare i casi in cui il programma di servizi consultivi in materia di diritti umani può essere, su domanda degli Stati, utilmente attivato e a fare raccomandazioni in questo senso;

16. *Si rallegra* del fatto che il Comitato dei diritti umani abbia espresso l'intenzione di produrre tra breve una osservazione generale sull'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, riguardante la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

17. *Si compiace inoltre* dell'azione condotta dalle organizzazioni nongovernative per assicurare l'applicazione della Dichiarazione, in particolare attraverso la trasmissione delle loro osservazioni al Comitato preparatorio della Conferenza mondiale sui diritti umani;

18. *Invita* le organizzazioni nongovernative interessate a pensare all'azione che esse potrebbero svolgere per favorire l'applicazione della Dichiarazione e la sua diffusione nelle lingue nazionali e locali;

19. *Chiede* a tutti gli Stati di prevedere la diffusione del testo della Dichiarazione nelle loro lingue ufficiali e di facilitare tale diffusione nelle lingue nazionali e locali;

20. *Prega* il Segretario generale di fornire al rapporteur speciale tutta l'assistenza necessaria perché possa fare rapporto alla 50<sup>a</sup> sessione della Commissione;

21. *Prega inoltre* il Segretario generale di presentare alla prossima sessione della Commissione un rapporto sulle misure adottate per mettere in pratica la presente risoluzione;

22. *Decide* di proseguire l'esame della questione alla sua 50<sup>a</sup> sessione, nel punto dell'ordine del giorno dedicato a "Applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo". ■

